

CITTA' DI BARLETTA

CONTRATTO

DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER UN "COMPONENTE DELL'OFFICINA DEL PIANO STRATEGICO DI AREA VASTA VISION 2020" ESPERTO IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE.

L'anno duemilaotto, il giorno trentuno del mese di Luglio, in Barletta, presso la Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, autenticata nelle sottoscrizioni dal Segretario Generale, dott. Giuseppe Ferrara, a ciò abilitato ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n.267/2000, in esecuzione della determinazione dirigenziale n.1105 del 13/06/2008 (All.A),

TRA

1) Il COMUNE DI BARLETTA, rappresentato dalla dott.ssa Rosa DI PALMA, nella sua qualità di Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, Codice Fiscale n.00741610729;

E

2) L'arch. Stefania CASCELLA, nata a Barletta il 25.10.1976;

Premesso:

- Che, con deliberazione di Giunta Regionale n.1072 del 4 luglio 2007 il Comune di Barletta, in qualità di soggetto capofila, ed i Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli, hanno proposto il Piano strategico Territoriale di Area Vasta Vision 2020 e si sono impegnati ad elaborarlo ed attuarlo;

- Che, in data 03 settembre 2007 i Sindaci dei Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli hanno sottoscritto la convenzione del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020;
- Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 23 novembre 2007, è stata approvata la convenzione per la progettazione del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020;
- Che, con verbale del 14 dicembre 2007 i Sindaci dei Comuni convenzionati hanno approvato gli organismi scientifici, tecnici e operativi per la progettazione del Piano Strategico di Area Vasta ed in particolare hanno approvato il quadro economico delle spese da sostenere con le risorse finanziate con delibera Cipe n° 20/2004 e n° 35/2005 nel quale è previsto, tra l'altro, il reclutamento di n° 5 expertise Junior in Pianificazione territoriale ed ambientale;
- Che, con Determinazione Dirigenziale n. 386 del 3 marzo 2008 è stato approvato l'avviso pubblico ed è stata avviata la procedura comparativa;
- Che, con Determinazione Dirigenziale n. 1105 del 13 giugno 2008 è stata conclusa la procedura comparativa, con l'approvazione dei verbali dei candidati risultati idonei;

tra le sopra costituite parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

Il Comune di Barletta, al fine di dare piena attuazione al Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020, conferisce all'arch. Stefania Cascella, che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di "Componente dell'officina del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020" per

l'assistenza tecnica nell'ambito dell'officina di piano inerente i compiti definiti per la Pianificazione territoriale ed ambientale.

Il professionista incaricato dovrà :

- Collaborare alla predisposizione di strategie e piani di sviluppo territoriale e progetti di riqualificazione sotto la responsabilità del Comitato Scientifico e con il coordinamento da parte del consulente per la pianificazione territoriale.
- Editing ed elaborazioni a partire dagli "atlanti territoriali" prodotti dalle Agenzie, dai Comuni e dai soggetti coinvolti.
- Collaborare alla redazione e produzione di elaborati tecnici relativi alle proiezioni territoriali del Piano Strategico.
- Fornire assistenza tecnica alla componente territoriale delle azioni di sensibilizzazione e costruzione del partenariato.

Articolo 2 - Modalità della prestazione

Le attività e le funzioni di cui al presente contratto saranno svolte presso l'Officina di Piano.

L'arch. Cascella Stefania espletterà l'incarico con la massima diligenza e cura professionale, senza vincolo di subordinazione gerarchica, ai sensi degli artt.2229 e ss. del Cod. Civ.. In nessuna maniera il rapporto di collaborazione potrà configurarsi come lavoro subordinato.

Il professionista incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti di pubblico impiego che ostino all'esercizio della libera professione.

Articolo 3 - Decorrenza

Le parti concordano che il rapporto originato dal presente contratto ha

decorrenza dal 31 luglio 2008 e avrà durata fino al giorno 30 marzo 2009, salvo ulteriore rinnovo, disposto nelle forme di legge.

Articolo 4 - Revoca

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con contestuale perdita del diritto al compenso, fatta salva l'eventuale rivalsa nei confronti del professionista per i danni provocati, qualora non venga raggiunto l'obiettivo prefissato da parte del professionista incaricato o in caso di grave inadempienza, dandone comunicazione con quindici giorni di preavviso, tramite raccomandata A/R.

Articolo 5 - Recesso

Il recesso dall'incarico del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi per i danni subiti.

Articolo 6 - Compenso

Il compenso lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e contributivo diretto e indiretto, riconosciuto per l'espletamento delle attività, è di € 16.000,00, erogato in pagamenti mensili anticipati dal momento della sottoscrizione del contratto. Il saldo sarà erogato entro il 31 dicembre 2008.

I pagamenti saranno effettuati previa presentazione della relazione del professionista sull'attività svolta vistata dal Responsabile del Procedimento per l'eseguita prestazione.

Al professionista incaricato saranno riconosciute le spese di missione e trasferta opportunamente documentate e preventivamente autorizzate dal RUP.

Articolo 7- Garanzie

Per la sottoscrizione del contratto, l'arch. Cascella Stefania, a garanzia degli obblighi rinvenienti dal presente contratto, ha presentato la cauzione definitiva di €. 2.000,00, giusta polizza fidejussoria n.065115049, rilasciata dalla "Allianz S.p.A.", Agenzia di Barletta, del 15.07.2008 (All.B) .

Articolo 8 - Elezione di domicilio

Si conviene che per tutti gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, compresa la notifica di atti giudiziari ed amministrativi ai quali potrà dare occasione il contratto stesso, sia ad iniziativa dell'Amministrazione comunale sia ad iniziativa del professionista, il professionista incaricato dichiara di eleggere domicilio presso il Comune di Barletta.

Articolo 9 - Modalità interpretative

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti faranno riferimento alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano le professioni intellettuali (artt.2229 e seguenti) in quanto compatibili, nonché ai precetti desumibili delle Leggi speciali e della deontologia professionale. Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nel presente contratto avrà valore soltanto se redatto per iscritto e accettato dalle parti.

Articolo 10 - Foro competente

Il Foro di Trani sarà competente, in via esclusiva, per le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto.

Articolo 11 - Privacy

Il committente dichiara che i dati relativi al professionista incaricato verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di collaborazione.

Il professionista incaricato con l'apposizione della firma in calce al presente contratto acconsente ed autorizza il committente al trattamento dei dati forniti ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ai fini del presente rapporto. L'incaricato del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy è il Responsabile del procedimento del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020.

Articolo 12 - Registrazione

Le parti concordano di procedere alla registrazione del presente contratto solo in caso d'uso, in conformità a quanto previsto dall'art.10, Allegato Parte II, del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

Articolo 13 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, saranno applicate le norme previste dal codice civile e dalla legislazione speciale di settore.

La presente convenzione viene stipulata su singoli fogli di carta, ai sensi dell'art.25 tariffa, Parte 2^, tabella All.B, D.P.R. n.642/72 e s.m.i., di cui sono state scritte n.5 facciate e n.18 righe.

Il Dirigente

Il collaboratore

Per autentica delle sottoscrizioni

Il Segretario Generale

CITTA' DI BARLETTA

CONTRATTO

DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER UN "COMPONENTE DELL'OFFICINA DEL PIANO STRATEGICO DI AREA VASTA VISION 2020" ESPERTO IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE.

L'anno duemilaotto, il giorno diciassette del mese di Luglio, in Barletta, presso la Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, autenticata nelle sottoscrizioni dal Vice Segretario Generale, dott. Savino Filannino, a ciò abilitato ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n.267/2000, in esecuzione della determinazione dirigenziale n.1105 del 13/06/2008 (All.A),

TRA

1) Il COMUNE DI BARLETTA, rappresentato dalla dott.ssa Rosa DI PALMA, nella sua qualità di Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, Codice Fiscale n.00741610729;

E

2) L'arch. Biagio D'AMBRA, nato a Canosa di Puglia il 19.01.1967;

Premesso:

- Che, con deliberazione di Giunta Regionale n.1072 del 4 luglio 2007 il Comune di Barletta, in qualità di soggetto capofila, ed i Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli, hanno proposto il Piano strategico Territoriale di Area Vasta Vision 2020 e si sono impegnati

ad elaborarlo ed attuarlo;

- Che, in data 03 settembre 2007 i Sindaci dei Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli hanno sottoscritto la convenzione del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020;

- Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 23 novembre 2007, è stata approvata la convenzione per la progettazione del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020;

- Che, con verbale del 14 dicembre 2007 i Sindaci dei Comuni convenzionati hanno approvato gli organismi scientifici, tecnici e operativi per la progettazione del Piano Strategico di Area Vasta ed in particolare hanno approvato il quadro economico delle spese da sostenere con le risorse finanziate con delibera Cipe n° 20/2004 e n° 35/2005 nel quale è previsto, tra l'altro, il reclutamento di n° 5 expertise Junior in Pianificazione territoriale ed ambientale;

- Che, con Determinazione Dirigenziale n. 386 del 3 marzo 2008 è stato approvato l'avviso pubblico ed è stata avviata la procedura comparativa;

- Che, con Determinazione Dirigenziale n. 1105 del 13 giugno 2008 è stata conclusa la procedura comparativa, con l'approvazione dei verbali dei candidati risultati idonei;

tra le sopra costituite parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

Il Comune di Barletta, al fine di dare piena attuazione al Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020, conferisce all'arch. D'Ambra Biagio, che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di "Componente

dell'officina del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020" per l'assistenza tecnica nell'ambito dell'officina di piano inerente i compiti definiti per la Pianificazione territoriale ed ambientale.

Il professionista incaricato dovrà :

- Collaborare alla predisposizione di strategie e piani di sviluppo territoriale e progetti di riqualificazione sotto la responsabilità del Comitato Scientifico e con il coordinamento da parte del consulente per la pianificazione territoriale.
- Editing ed elaborazioni a partire dagli "atlanti territoriali" prodotti dalle Agenzie, dai Comuni e dai soggetti coinvolti.
- Collaborare alla redazione e produzione di elaborati tecnici relativi alle proiezioni territoriali del Piano Strategico.
- Fornire assistenza tecnica alla componente territoriale delle azioni di sensibilizzazione e costruzione del partenariato.

Articolo 2 - Modalità della prestazione

Le attività e le funzioni di cui al presente contratto saranno svolte presso l'Officina di Piano.

L'arch. D'Ambra Biagio espletterà l'incarico con la massima diligenza e cura professionale, senza vincolo di subordinazione gerarchica, ai sensi degli artt.2229 e ss. del Cod. Civ.. In nessuna maniera il rapporto di collaborazione potrà configurarsi come lavoro subordinato.

Il professionista incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti di pubblico impiego che ostino all'esercizio della libera professione.

Articolo 3 - Decorrenza

Le parti concordano che il rapporto originato dal presente contratto ha decorrenza dal 17 luglio 2008 e avrà durata fino al giorno 16 marzo 2009, salvo ulteriore rinnovo, disposto nelle forme di legge.

Articolo 4 - Revoca

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con contestuale perdita del diritto al compenso, fatta salva l'eventuale rivalsa nei confronti del professionista per i danni provocati, qualora non venga raggiunto l'obiettivo prefissato da parte del professionista incaricato o in caso di grave inadempienza, dandone comunicazione con quindici giorni di preavviso, tramite raccomandata A/R.

Articolo 5 - Recesso

Il recesso dall'incarico del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi per i danni subiti.

Articolo 6 - Compenso

Il compenso lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e contributivo diretto e indiretto, riconosciuto per l'espletamento delle attività è di € 16.000,00, erogato in pagamenti mensili anticipati dal momento della sottoscrizione del contratto. Il saldo sarà erogato entro il 31 dicembre 2008.

I pagamenti saranno effettuati previa presentazione della relazione del professionista sull'attività svolta vistata dal Responsabile del Procedimento per l'eseguita prestazione.

Al professionista incaricato saranno riconosciute le spese di missione e trasferta opportunamente documentate e preventivamente autorizzate dal RUP.

Articolo 7- Garanzie

Per la sottoscrizione del contratto, l'arch. D'Ambra Biagio, a garanzia degli obblighi rinvenienti dal presente contratto, ha presentato la cauzione definitiva di €. 2.000,00, giusta polizza fidejussoria n.431A8037, rilasciata dalla "Zurich", Agenzia di Corato, del 08.07.2008 (All.B) .

Articolo 8 – Elezione di domicilio

Si conviene che per tutti gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, compresa la notifica di atti giudiziari ed amministrativi ai quali potrà dare occasione il contratto stesso, sia ad iniziativa dell'Amministrazione comunale sia ad iniziativa del professionista, il professionista incaricato dichiara di eleggere domicilio presso il Comune di Barletta.

Articolo 9 - Modalità interpretative

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti faranno riferimento alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano le professioni intellettuali (artt.2229 e seguenti) in quanto compatibili, nonché ai precetti desumibili delle Leggi speciali e della deontologia professionale. Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nel presente contratto avrà valore soltanto se redatto per iscritto e accettato dalle parti.

Articolo 10 - Foro competente

Il Foro di Trani sarà competente, in via esclusiva, per le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto.

Articolo 11 - Privacy

Il committente dichiara che i dati relativi al professionista incaricato verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di

contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di collaborazione. Il professionista incaricato con l'apposizione della firma in calce al presente contratto acconsente ed autorizza il committente al trattamento dei dati forniti ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ai fini del presente rapporto. L'incaricato del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy è il Responsabile del procedimento del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020.

Articolo 12 - Registrazione

Le parti concordano di procedere alla registrazione del presente contratto solo in caso d'uso, in conformità a quanto previsto dall'art.10, Allegato Parte II, del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

Articolo 13 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, saranno applicate le norme previste dal codice civile e dalla legislazione speciale di settore.

La presente convenzione viene stipulata su singoli fogli di carta, ai sensi dell'art.25 tariffa, Parte 2^a, tabella All.B, D.P.R. n.642/72 e s.m.i., di cui sono state scritte n.5 facciate e n.19 righe.

Il Dirigente

Il collaboratore

Per autentica delle sottoscrizioni

Il Vice Segretario Generale

CITTA' DI BARLETTA

CONTRATTO

DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER UN "COMPONENTE DELL'OFFICINA DEL PIANO STRATEGICO DI AREA VASTA VISION 2020" ESPERTO IN GOVERNANCE TERRITORIALE.

L'anno duemilaotto, il giorno diciassette del mese di Luglio, in Barletta, presso la Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, autenticata nelle sottoscrizioni dal Vice Segretario Generale, dott. Savino Filannino, a ciò abilitato ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n.267/2000, in esecuzione della determinazione dirigenziale n.1105 del 13/06/2008 (All.A),

TRA

1) Il COMUNE DI BARLETTA, rappresentato dalla dott.ssa Rosa DI PALMA, nella sua qualità di Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, Codice Fiscale n.00741610729;

E

2) Il dott. Francesco DELFINO, nato a Canosa di Puglia il 21.08.1982;

Premesso:

- Che, con deliberazione di Giunta Regionale n.1072 del 4 luglio 2007 il Comune di Barletta, in qualità di soggetto capofila, ed i Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli, hanno proposto il Piano strategico Territoriale di Area Vasta Vision 2020 e si sono impegnati

ad elaborarlo ed attuarlo;

- Che, in data 03 settembre 2007 i Sindaci dei Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli hanno sottoscritto la convenzione del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020;

- Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 23 novembre 2007, è stata approvata la convenzione per la progettazione del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020;

- Che, con verbale del 14 dicembre 2007 i Sindaci dei Comuni convenzionati hanno approvato gli organismi scientifici, tecnici e operativi per la progettazione del Piano Strategico di Area Vasta ed in particolare hanno approvato il quadro economico delle spese da sostenere con le risorse finanziate con delibera Cipe n° 20/2004 e n° 35/2005 nel quale è previsto, tra l'altro, il reclutamento di n° 1 expertise Junior in Governance territoriale;

- Che, con Determinazione Dirigenziale n. 386 del 3 marzo 2008 è stato approvato l'avviso pubblico ed è stata avviata la procedura comparativa;

- Che, con Determinazione Dirigenziale n. 1105 del 13 giugno 2008 è stata conclusa la procedura comparativa, con l'approvazione dei verbali dei candidati risultati idonei;

tra le sopra costituite parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

Il Comune di Barletta, al fine di dare piena attuazione al Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020, conferisce al dott. Delfino Francesco, che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di "Componente dell'officina del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020" per

l'assistenza tecnica nell'ambito dell'officina di piano inerente i compiti definiti per la Governance territoriale.

Il professionista incaricato dovrà :

- Collaborare predisposizione di accordi, intese e processi di cooperazione sotto la responsabilità del Comitato Scientifico e con il coordinamento da parte del consulente per la pianificazione territoriale.
- Collaborare alla redazione e produzione di elaborati tecnici relativi alle strategie di governo del Piano Strategico.
- Fornire assistenza tecnica alla componente territoriale delle azioni di sensibilizzazione e costruzione del partenariato.

Articolo 2 - Modalità della prestazione

Le attività e le funzioni di cui al presente contratto saranno svolte presso l'Officina di Piano.

Il dott. Delfino Francesco espletterà l'incarico con la massima diligenza e cura professionale, senza vincolo di subordinazione gerarchica, ai sensi degli artt.2229 e ss. del Cod. Civ.. In nessuna maniera il rapporto di collaborazione potrà configurarsi come lavoro subordinato.

Il professionista incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti di pubblico impiego che ostino all'esercizio della libera professione.

Articolo 3 - Decorrenza

Le parti concordano che il rapporto originato dal presente contratto ha decorrenza dal 17 luglio 2008 e avrà durata fino al giorno 16 marzo 2009, salvo ulteriore rinnovo, disposto nelle forme di legge.

Articolo 4 - Revoca

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con contestuale perdita del diritto al compenso, fatta salva l'eventuale rivalsa nei confronti del professionista per i danni provocati, qualora non venga raggiunto l'obiettivo prefissato da parte del professionista incaricato o in caso di grave inadempienza, dandone comunicazione con quindici giorni di preavviso, tramite raccomandata A/R.

Articolo 5 - Recesso

Il recesso dall'incarico del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi per i danni subiti.

Articolo 6 - Compenso

Il compenso lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e contributivo diretto e indiretto, riconosciuto per l'espletamento delle attività, è di € 16.000,00, erogato in pagamenti mensili anticipati dal momento della sottoscrizione del contratto. Il saldo sarà erogato entro il 31 dicembre 2008.

I pagamenti saranno effettuati previa presentazione della relazione del professionista sull'attività svolta vistata dal Responsabile del Procedimento per l'eseguita prestazione.

Al professionista incaricato saranno riconosciute le spese di missione e trasferta opportunamente documentate e preventivamente autorizzate dal RUP.

Articolo 7- Garanzie

Per la sottoscrizione del contratto, il dott. Delfino Francesco, a garanzia degli obblighi rinvenienti dal presente contratto, ha presentato la cauzione definitiva di €. 2.000,00, giusta polizza fidejussoria n. 2020167, rilasciata

dalla “ Società Reale Mutua Assicurazioni”, Agenzia di Altamura, del 17.07.2008 (All.B) .

Articolo 8 – Elezione di domicilio

Si conviene che per tutti gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, compresa la notifica di atti giudiziari ed amministrativi ai quali potrà dare occasione il contratto stesso, sia ad iniziativa dell'Amministrazione comunale sia ad iniziativa del professionista, il professionista incaricato dichiara di eleggere domicilio presso il Comune di Barletta.

Articolo 9 - Modalità interpretative

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti faranno riferimento alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano le professioni intellettuali (artt.2229 e seguenti) in quanto compatibili, nonché ai precetti desumibili delle Leggi speciali e della deontologia professionale. Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nel presente contratto avrà valore soltanto se redatto per iscritto e accettato dalle parti.

Articolo 10 - Foro competente

Il Foro di Trani sarà competente, in via esclusiva, per le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto.

Articolo 11 - Privacy

Il committente dichiara che i dati relativi al professionista incaricato verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di collaborazione. Il professionista incaricato con l'apposizione della firma in calce al presente contratto acconsente ed autorizza il committente al trattamento dei dati

forniti ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ai fini del presente rapporto. L'incaricato del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy è il Responsabile del procedimento del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020.

Articolo 12 - Registrazione

Le parti concordano di procedere alla registrazione del presente contratto solo in caso d'uso, in conformità a quanto previsto dall'art.10, Allegato Parte II, del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

Articolo 13 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, saranno applicate le norme previste dal codice civile e dalla legislazione speciale di settore.

La presente convenzione viene stipulata su singoli fogli di carta, ai sensi dell'art.25 tariffa, Parte 2^a, tabella All.B, D.P.R. n.642/72 e s.m.i., di cui sono state scritte n.5 facciate e n.16 righe.

Il Dirigente

Il collaboratore

Per autentica delle sottoscrizioni

Il Vice Segretario Generale

CITTA' DI BARLETTA

CONTRATTO

DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER UN "COMPONENTE DELL'OFFICINA DEL PIANO STRATEGICO DI AREA VASTA VISION 2020" ESPERTO IN ECONOMIA TERRITORIALE.

L'anno duemilaotto, il giorno diciassette del mese di Luglio, in Barletta, presso la Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, autenticata nelle sottoscrizioni dal Vice Segretario Generale, dott. Savino Filannino, a ciò abilitato ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n.267/2000, in esecuzione della determinazione dirigenziale n.1105 del 13/06/2008 (All.A),

TRA

1) Il COMUNE DI BARLETTA, rappresentato dalla dott.ssa Rosa DI PALMA, nella sua qualità di Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, Codice Fiscale n.00741610729;

E

2) La d.ssa Carmela PEDICO, nata a Barletta il 09.02.1979;

Premesso:

- Che, con deliberazione di Giunta Regionale n.1072 del 4 luglio 2007 il Comune di Barletta, in qualità di soggetto capofila, ed i Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli, hanno proposto il Piano strategico Territoriale di Area Vasta Vision 2020 e si sono impegnati

ad elaborarlo ed attuarlo;

- Che, in data 03 settembre 2007 i Sindaci dei Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli hanno sottoscritto la convenzione del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020;

- Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 23 novembre 2007, è stata approvata la convenzione per la progettazione del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020;

- Che, con verbale del 14 dicembre 2007 i Sindaci dei Comuni convenzionati hanno approvato gli organismi scientifici, tecnici e operativi per la progettazione del Piano Strategico di Area Vasta ed in particolare hanno approvato il quadro economico delle spese da sostenere con le risorse finanziate con delibera Cipe n° 20/2004 e n° 35/2005 nel quale è previsto, tra l'altro, il reclutamento di n° 2 expertise Junior in Economia territoriale;

- Che, con Determinazione Dirigenziale n. 386 del 3 marzo 2008 è stato approvato l'avviso pubblico ed è stata avviata la procedura comparativa;

- Che, con Determinazione Dirigenziale n. 1105 del 13 giugno 2008 è stata conclusa la procedura comparativa, con l'approvazione dei verbali dei candidati risultati idonei;

tra le sopra costituite parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

Il Comune di Barletta, al fine di dare piena attuazione al Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020, conferisce alla d.ssa Pedico Carmela, che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di "Componente dell'officina del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020" per

l'assistenza tecnica nell'ambito dell'officina di piano inerente i compiti definiti per la Economia territoriale.

Il professionista incaricato dovrà :

- Collaborare all'analisi del milieu socio-economico e all'analisi di contesto e di scenario sotto la responsabilità del Comitato Scientifico e con il coordinamento da parte del consulente per la pianificazione territoriale.
- Editing ed elaborazioni a partire dagli "atlanti socio-economici" prodotti dalle Agenzie, dai Comuni e dai soggetti coinvolti.
- Collaborare alla redazione e produzione di elaborati tecnici relativi al settore economico del Piano.
- Fornire assistenza tecnica alla componente territoriale delle azioni di sensibilizzazione e costruzione del partenariato.

Articolo 2 - Modalità della prestazione

Le attività e le funzioni di cui al presente contratto saranno svolte presso l'Officina di Piano.

La d.ssa Pedico Carmela espletterà l'incarico con la massima diligenza e cura professionale, senza vincolo di subordinazione gerarchica, ai sensi degli artt.2229 e ss. del Cod. Civ.. In nessuna maniera il rapporto di collaborazione potrà configurarsi come lavoro subordinato.

Il professionista incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti di pubblico impiego che ostino all'esercizio della libera professione.

Articolo 3 - Decorrenza

Le parti concordano che il rapporto originato dal presente contratto ha decorrenza dal 17 luglio 2008 e avrà durata fino al giorno 16 marzo 2009,

salvo ulteriore rinnovo, disposto nelle forme di legge.

Articolo 4 - Revoca

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con contestuale perdita del diritto al compenso, fatta salva l'eventuale rivalsa nei confronti del professionista per i danni provocati, qualora non venga raggiunto l'obiettivo prefissato da parte del professionista incaricato o in caso di grave inadempienza, dandone comunicazione con quindici giorni di preavviso, tramite raccomandata A/R.

Articolo 5 - Recesso

Il recesso dall'incarico del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi per i danni subiti.

Articolo 6 - Compenso

Il compenso lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e contributivo diretto e indiretto, riconosciuto per l'espletamento delle attività, è di € 16.000,00, erogato in pagamenti mensili anticipati dal momento della sottoscrizione del contratto. Il saldo sarà erogato entro il 31 dicembre 2008.

I pagamenti saranno effettuati previa presentazione della relazione del professionista sull'attività svolta vistata dal Responsabile del Procedimento per l'eseguita prestazione.

Al professionista incaricato saranno riconosciute le spese di missione e trasferta opportunamente documentate e preventivamente autorizzate dal RUP.

Articolo 7- Garanzie

Per la sottoscrizione del contratto, la d.ssa Pedico Carmela, a garanzia degli

obblighi rinvenienti dal presente contratto, ha presentato la cauzione definitiva di €. 2.000,00, giusta polizza fidejussoria n. 46011321321, rilasciata dalla “Unicredit Banca”, Agenzia di Roma, del 08.07.2008 (All.B).

Articolo 8 – Elezione di domicilio

Si conviene che per tutti gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, compresa la notifica di atti giudiziari ed amministrativi ai quali potrà dare occasione il contratto stesso, sia ad iniziativa dell'Amministrazione comunale sia ad iniziativa del professionista, il professionista incaricato dichiara di eleggere domicilio presso il Comune di Barletta.

Articolo 9 - Modalità interpretative

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti faranno riferimento alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano le professioni intellettuali (artt.2229 e seguenti) in quanto compatibili, nonché ai precetti desumibili delle Leggi speciali e della deontologia professionale. Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nel presente contratto avrà valore soltanto se redatto per iscritto e accettato dalle parti.

Articolo 10 - Foro competente

Il Foro di Trani sarà competente, in via esclusiva, per le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto.

Articolo 11 - Privacy

Il committente dichiara che i dati relativi al professionista incaricato verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di collaborazione.

Il professionista incaricato con l'apposizione della firma in calce al presente contratto acconsente ed autorizza il committente al trattamento dei dati forniti ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ai fini del presente rapporto. L'incaricato del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy è il Responsabile del procedimento del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020.

Articolo 12 - Registrazione

Le parti concordano di procedere alla registrazione del presente contratto solo in caso d'uso, in conformità a quanto previsto dall'art.10, Allegato Parte II, del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

Articolo 13 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, saranno applicate le norme previste dal codice civile e dalla legislazione speciale di settore.

La presente convenzione viene stipulata su singoli fogli di carta, ai sensi dell'art.25 tariffa, Parte 2^a, tabella All.B, D.P.R. n.642/72 e s.m.i., di cui sono state scritte n.5 facciate e n.18 righe.

Il Dirigente

Il collaboratore

Per autentica delle sottoscrizioni

Il Vice Segretario Generale

CITTA' DI BARLETTA

CONTRATTO

DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER UN "COMPONENTE DELL'OFFICINA DEL PIANO STRATEGICO DI AREA VASTA VISION 2020" ESPERTO IN ECONOMIA TERRITORIALE.

L'anno duemilaotto, il giorno diciassette del mese di Luglio, in Barletta, presso la Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, autenticata nelle sottoscrizioni dal Vice Segretario Generale, dott. Savino Filannino, a ciò abilitato ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n.267/2000, in esecuzione della determinazione dirigenziale n.1105 del 13/06/2008 (All.A),

TRA

1) Il COMUNE DI BARLETTA, rappresentato dalla dott.ssa Rosa DI PALMA, nella sua qualità di Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, Codice Fiscale n.00741610729;

E

2) Il dott. Donato PICCININO, nato a Cerignola il 14.03.1980;

Premesso:

- Che, con deliberazione di Giunta Regionale n.1072 del 4 luglio 2007 il Comune di Barletta, in qualità di soggetto capofila, ed i Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli, hanno proposto il Piano strategico Territoriale di Area Vasta Vision 2020 e si sono impegnati

ad elaborarlo ed attuarlo;

- Che, in data 03 settembre 2007 i Sindaci dei Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli hanno sottoscritto la convenzione del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020;

- Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 23 novembre 2007, è stata approvata la convenzione per la progettazione del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020;

- Che, con verbale del 14 dicembre 2007 i Sindaci dei Comuni convenzionati hanno approvato gli organismi scientifici, tecnici e operativi per la progettazione del Piano Strategico di Area Vasta ed in particolare hanno approvato il quadro economico delle spese da sostenere con le risorse finanziate con delibera Cipe n° 20/2004 e n° 35/2005 nel quale è previsto, tra l'altro, il reclutamento di n° 2 expertise Junior in Economia territoriale;

- Che, con Determinazione Dirigenziale n. 386 del 3 marzo 2008 è stato approvato l'avviso pubblico ed è stata avviata la procedura comparativa;

- Che, con Determinazione Dirigenziale n. 1105 del 13 giugno 2008 è stata conclusa la procedura comparativa, con l'approvazione dei verbali dei candidati risultati idonei;

tra le sopra costituite parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

Il Comune di Barletta, al fine di dare piena attuazione al Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020, conferisce al dott. Piccinino Donato, che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di "Componente dell'officina del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020" per

l'assistenza tecnica nell'ambito dell'officina di piano inerente i compiti definiti per la Economia territoriale.

Il professionista incaricato dovrà :

- Collaborare all'analisi del milieu socio-economico e all'analisi di contesto e di scenario sotto la responsabilità del Comitato Scientifico e con il coordinamento da parte del consulente per la pianificazione territoriale.
- Editing ed elaborazioni a partire dagli "atlanti socio-economici" prodotti dalle Agenzie, dai Comuni e dai soggetti coinvolti.
- Collaborare alla redazione e produzione di elaborati tecnici relativi al settore economico del Piano.
- Fornire assistenza tecnica alla componente territoriale delle azioni di sensibilizzazione e costruzione del partenariato.

Articolo 2 - Modalità della prestazione

Le attività e le funzioni di cui al presente contratto saranno svolte presso l'Officina di Piano.

Il dott. Piccinino Donato espletterà l'incarico con la massima diligenza e cura professionale, senza vincolo di subordinazione gerarchica, ai sensi degli artt.2229 e ss. del Cod. Civ.. In nessuna maniera il rapporto di collaborazione potrà configurarsi come lavoro subordinato.

Il professionista incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti di pubblico impiego che ostino all'esercizio della libera professione.

Articolo 3 - Decorrenza

Le parti concordano che il rapporto originato dal presente contratto ha decorrenza dal 17 luglio 2008 e avrà durata fino al giorno 16 marzo 2009,

salvo ulteriore rinnovo, disposto nelle forme di legge.

Articolo 4 - Revoca

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con contestuale perdita del diritto al compenso, fatta salva l'eventuale rivalsa nei confronti del professionista per i danni provocati, qualora non venga raggiunto l'obiettivo prefissato da parte del professionista incaricato o in caso di grave inadempienza, dandone comunicazione con quindici giorni di preavviso, tramite raccomandata A/R.

Articolo 5 - Recesso

Il recesso dall'incarico del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi per i danni subiti.

Articolo 6 - Compenso

Il compenso lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e contributivo diretto e indiretto, riconosciuto per l'espletamento delle attività, è di € 16.000,00, erogato in pagamenti mensili anticipati dal momento della sottoscrizione del contratto. Il saldo sarà erogato entro il 31 dicembre 2008.

I pagamenti saranno effettuati previa presentazione della relazione del professionista sull'attività svolta vistata dal Responsabile del Procedimento per l'eseguita prestazione.

Al professionista incaricato saranno riconosciute le spese di missione e trasferta opportunamente documentate e preventivamente autorizzate dal RUP.

Articolo 7- Garanzie

Per la sottoscrizione del contratto, il dott. Piccinino Donato, a garanzia degli

obblighi rinvenienti dal presente contratto, ha presentato la cauzione definitiva di €. 2.000,00, giusta polizza fidejussoria n. 107724160708.12 rilasciata dalla “Mediafin S.p.A”, Agenzia di Roma, del 16.07.2008 (All.B).

Articolo 8 – Elezione di domicilio

Si conviene che per tutti gli effetti derivanti dall’applicazione del presente contratto, compresa la notifica di atti giudiziari ed amministrativi ai quali potrà dare occasione il contratto stesso, sia ad iniziativa dell’Amministrazione comunale sia ad iniziativa del professionista, il professionista incaricato dichiara di eleggere domicilio presso il Comune di Barletta.

Articolo 9 - Modalità interpretative

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti faranno riferimento alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano le professioni intellettuali (artt.2229 e seguenti) in quanto compatibili, nonché ai precetti desumibili delle Leggi speciali e della deontologia professionale. Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nel presente contratto avrà valore soltanto se redatto per iscritto e accettato dalle parti.

Articolo 10 - Foro competente

Il Foro di Trani sarà competente, in via esclusiva, per le controversie concernenti l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente contratto.

Articolo 11 - Privacy

Il committente dichiara che i dati relativi al professionista incaricato verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di collaborazione. Il professionista incaricato con l’apposizione della firma in calce al presente

contratto acconsente ed autorizza il committente al trattamento dei dati forniti ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ai fini del presente rapporto. L'incaricato del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy è il Responsabile del procedimento del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020.

Articolo 12 - Registrazione

Le parti concordano di procedere alla registrazione del presente contratto solo in caso d'uso, in conformità a quanto previsto dall'art.10, Allegato Parte II, del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

Articolo 13 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, saranno applicate le norme previste dal codice civile e dalla legislazione speciale di settore.

La presente convenzione viene stipulata su singoli fogli di carta, ai sensi dell'art.25 tariffa, Parte 2^, tabella All.B, D.P.R. n.642/72 e s.m.i., di cui sono state scritte n.5 facciate e n.17 righe.

Il Dirigente

Il collaboratore

Per autentica delle sottoscrizioni

Il Vice Segretario Generale

CITTA' DI BARLETTA

CONTRATTO

DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER UN "COMPONENTE DELL'OFFICINA DEL PIANO STRATEGICO DI AREA VASTA VISION 2020" ESPERTO IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE.

L'anno duemilaotto, il giorno sette del mese di Luglio, in Barletta, presso la Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, autenticata nelle sottoscrizioni dal Segretario Generale, dott. Giuseppe Ferrara, a ciò abilitato ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n.267/2000, in esecuzione della determinazione dirigenziale n.1105 del 13/06/2008 (All.A),

TRA

1) Il COMUNE DI BARLETTA, rappresentato dalla dott.ssa Rosa DI PALMA, nella sua qualità di Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, Codice Fiscale n.00741610729;

E

2) L'arch. Silvano RIZZI, nato a Barletta il 10.07.1974;

Premesso:

- Che, con deliberazione di Giunta Regionale n.1072 del 4 luglio 2007 il Comune di Barletta, in qualità di soggetto capofila, ed i Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli, hanno proposto il Piano strategico Territoriale di Area Vasta Vision 2020 e si sono impegnati ad elaborarlo ed attuarlo;

- Che, in data 03 settembre 2007 i Sindaci dei Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli hanno sottoscritto la convenzione del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020;
- Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 23 novembre 2007, è stata approvata la convenzione per la progettazione del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020;
- Che, con verbale del 14 dicembre 2007 i Sindaci dei Comuni convenzionati hanno approvato gli organismi scientifici, tecnici e operativi per la progettazione del Piano Strategico di Area Vasta ed in particolare hanno approvato il quadro economico delle spese da sostenere con le risorse finanziate con delibera Cipe n° 20/2004 e n° 35/2005 nel quale è previsto, tra l'altro, il reclutamento di n° 5 expertise Junior in Pianificazione territoriale ed ambientale;
- Che, con Determinazione Dirigenziale n. 386 del 3 marzo 2008 è stato approvato l'avviso pubblico ed è stata avviata la procedura comparativa;
- Che, con Determinazione Dirigenziale n. 1105 del 13 giugno 2008 è stata conclusa la procedura comparativa, con l'approvazione dei verbali dei candidati risultati idonei;

tra le sopra costituite parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

Il Comune di Barletta, al fine di dare piena attuazione al Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020, conferisce all'arch. Rizzi Silvano, che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di "Componente dell'officina del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020" per

l'assistenza tecnica nell'ambito dell'officina di piano inerente i compiti definiti per la Pianificazione territoriale ed ambientale.

Il professionista incaricato dovrà :

- Collaborare alla predisposizione di strategie e piani di sviluppo territoriale e progetti di riqualificazione sotto la responsabilità del Comitato Scientifico e con il coordinamento da parte del consulente per la pianificazione territoriale.
- Editing ed elaborazioni a partire dagli "atlanti territoriali" prodotti dalle Agenzie, dai Comuni e dai soggetti coinvolti.
- Collaborare alla redazione e produzione di elaborati tecnici relativi alle proiezioni territoriali del Piano Strategico.
- Fornire assistenza tecnica alla componente territoriale delle azioni di sensibilizzazione e costruzione del partenariato.

Articolo 2 - Modalità della prestazione

Le attività e le funzioni di cui al presente contratto saranno svolte presso l'Officina di Piano.

L'arch. Rizzi Silvano espletterà l'incarico con la massima diligenza e cura professionale, senza vincolo di subordinazione gerarchica, ai sensi degli artt.2229 e ss. del Cod. Civ.. In nessuna maniera il rapporto di collaborazione potrà configurarsi come lavoro subordinato.

Il professionista incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti di pubblico impiego che ostino all'esercizio della libera professione.

Articolo 3 - Decorrenza

Le parti concordano che il rapporto originato dal presente contratto ha

decorrenza dal 07 luglio 2008 e avrà durata fino al giorno 06 marzo 2009, salvo ulteriore rinnovo, disposto nelle forme di legge.

Articolo 4 - Revoca

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con contestuale perdita del diritto al compenso, fatta salva l'eventuale rivalsa nei confronti del professionista per i danni provocati, qualora non venga raggiunto l'obiettivo prefissato da parte del professionista incaricato o in caso di grave inadempienza, dandone comunicazione con quindici giorni di preavviso, tramite raccomandata A/R.

Articolo 5 - Recesso

Il recesso dall'incarico del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi per i danni subiti.

Articolo 6 - Compenso

Il compenso lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e contributivo diretto e indiretto, riconosciuto per l'espletamento delle attività è di € 16.000,00, erogato in pagamenti mensili anticipati dal momento della sottoscrizione del contratto. Il saldo sarà erogato entro il 31 dicembre 2008.

I pagamenti saranno effettuati previa presentazione della relazione del professionista sull'attività svolta vistata dal Responsabile del Procedimento per l'eseguita prestazione.

Al professionista incaricato saranno riconosciute le spese di missione e trasferta opportunamente documentate e preventivamente autorizzate dal RUP.

Articolo 7- Garanzie

Per la sottoscrizione del contratto, l'arch. Rizzi Silvano, a garanzia degli obblighi rinvenienti dal presente contratto, ha presentato la cauzione definitiva di €. 2.000,00, giusta polizza fidejussoria n.33/2008, rilasciata dalla "Banca Sella Sud Arditi Galati", Agenzia di Lecce, del 07/07/2008 (All.B) .

Articolo 8 – Elezione di domicilio

Si conviene che per tutti gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, compresa la notifica di atti giudiziari ed amministrativi ai quali potrà dare occasione il contratto stesso, sia ad iniziativa dell'Amministrazione comunale sia ad iniziativa del professionista, il professionista incaricato dichiara di eleggere domicilio presso il Comune di Barletta.

Articolo 9 - Modalità interpretative

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti faranno riferimento alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano le professioni intellettuali (artt.2229 e seguenti) in quanto compatibili, nonché ai precetti desumibili delle Leggi speciali e della deontologia professionale. Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nel presente contratto avrà valore soltanto se redatto per iscritto e accettato dalle parti.

Articolo 10 - Foro competente

Il Foro di Trani sarà competente, in via esclusiva, per le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto.

Articolo 11 - Privacy

Il committente dichiara che i dati relativi al professionista incaricato verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di

contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di collaborazione. Il professionista incaricato con l'apposizione della firma in calce al presente contratto acconsente ed autorizza il committente al trattamento dei dati forniti ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ai fini del presente rapporto. L'incaricato del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy è il Responsabile del procedimento del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020.

Articolo 12 - Registrazione

Le parti concordano di procedere alla registrazione del presente contratto solo in caso d'uso, in conformità a quanto previsto dall'art.10, Allegato Parte II, del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

Articolo 13 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, saranno applicate le norme previste dal codice civile e dalla legislazione speciale di settore.

La presente convenzione viene stipulata su singoli fogli di carta, ai sensi dell'art.25 tariffa, Parte 2^a, tabella All.B, D.P.R. n.642/72 e s.m.i., di cui sono state scritte n.5 facciate e n.18 righe.

Il Dirigente

Il collaboratore

Per autentica delle sottoscrizioni

Il Segretario Generale

CITTA' DI BARLETTA

CONTRATTO

DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER UN "COMPONENTE DELL'OFFICINA DEL PIANO STRATEGICO DI AREA VASTA VISION 2020" ESPERTO IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE.

L'anno duemilaotto, il giorno diciassette del mese di Luglio, in Barletta, presso la Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, autenticata nelle sottoscrizioni dal Vice Segretario Generale, dott. Savino Filannino, a ciò abilitato ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n.267/2000, in esecuzione della determinazione dirigenziale n.1105 del 13/06/2008 (All.A),

TRA

1) Il COMUNE DI BARLETTA, rappresentato dalla dott.ssa Rosa DI PALMA, nella sua qualità di Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, Codice Fiscale n.00741610729;

E

2) L'arch. Giuseppe Francesco ROCIOLA, nato a Barletta il 18.04.1975;

Premesso:

- Che, con deliberazione di Giunta Regionale n.1072 del 4 luglio 2007 il Comune di Barletta, in qualità di soggetto capofila, ed i Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli, hanno proposto il Piano strategico Territoriale di Area Vasta Vision 2020 e si sono impegnati

ad elaborarlo ed attuarlo;

- Che, in data 03 settembre 2007 i Sindaci dei Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli hanno sottoscritto la convenzione del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020;

- Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 23 novembre 2007, è stata approvata la convenzione per la progettazione del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020;

- Che, con verbale del 14 dicembre 2007 i Sindaci dei Comuni convenzionati hanno approvato gli organismi scientifici, tecnici e operativi per la progettazione del Piano Strategico di Area Vasta ed in particolare hanno approvato il quadro economico delle spese da sostenere con le risorse finanziate con delibera Cipe n° 20/2004 e n° 35/2005 nel quale è previsto, tra l'altro, il reclutamento di n° 5 expertise Junior in Pianificazione territoriale ed ambientale;

- Che, con Determinazione Dirigenziale n. 386 del 3 marzo 2008 è stato approvato l'avviso pubblico ed è stata avviata la procedura comparativa;

- Che, con Determinazione Dirigenziale n. 1105 del 13 giugno 2008 è stata conclusa la procedura comparativa, con l'approvazione dei verbali dei candidati risultati idonei;

tra le sopra costituite parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

Il Comune di Barletta, al fine di dare piena attuazione al Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020, conferisce all'arch. Rociola Giuseppe Francesco, che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di

“Componente dell’officina del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020” per l’assistenza tecnica nell’ambito dell’officina di piano inerente i compiti definiti per la Pianificazione territoriale ed ambientale.

Il professionista incaricato dovrà :

- Collaborare alla predisposizione di strategie e piani di sviluppo territoriale e progetti di riqualificazione sotto la responsabilità del Comitato Scientifico e con il coordinamento da parte del consulente per la pianificazione territoriale.
- Editing ed elaborazioni a partire dagli “atlanti territoriali” prodotti dalle Agenzie, dai Comuni e dai soggetti coinvolti.
- Collaborare alla redazione e produzione di elaborati tecnici relativi alle proiezioni territoriali del Piano Strategico.
- Fornire assistenza tecnica alla componente territoriale delle azioni di sensibilizzazione e costruzione del partenariato.

Articolo 2 - Modalità della prestazione

Le attività e le funzioni di cui al presente contratto saranno svolte presso l’Officina di Piano.

L’arch. Rociola Giuseppe Francesco espletterà l’incarico con la massima diligenza e cura professionale, senza vincolo di subordinazione gerarchica, ai sensi degli artt.2229 e ss. del Cod. Civ.. In nessuna maniera il rapporto di collaborazione potrà configurarsi come lavoro subordinato.

Il professionista incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti di pubblico impiego che ostino all’esercizio della libera professione.

Articolo 3 - Decorrenza

Le parti concordano che il rapporto originato dal presente contratto ha decorrenza dal 17 luglio 2008 e avrà durata fino al giorno 16 marzo 2009, salvo ulteriore rinnovo, disposto nelle forme di legge.

Articolo 4 - Revoca

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con contestuale perdita del diritto al compenso, fatta salva l'eventuale rivalsa nei confronti del professionista per i danni provocati, qualora non venga raggiunto l'obiettivo prefissato da parte del professionista incaricato o in caso di grave inadempienza, dandone comunicazione con quindici giorni di preavviso, tramite raccomandata A/R.

Articolo 5 - Recesso

Il recesso dall'incarico del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi per i danni subiti.

Articolo 6 - Compenso

Il compenso lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e contributivo diretto e indiretto, riconosciuto per l'espletamento delle attività, è di € 16.000,00, erogato in pagamenti mensili anticipati dal momento della sottoscrizione del contratto. Il saldo sarà erogato entro il 31 dicembre 2008.

I pagamenti saranno effettuati previa presentazione della relazione del professionista sull'attività svolta vistata dal Responsabile del Procedimento per l'eseguita prestazione.

Al professionista incaricato saranno riconosciute le spese di missione e trasferta opportunamente documentate e preventivamente autorizzate dal RUP.

Articolo 7- Garanzie

Per la sottoscrizione del contratto, l'arch. Rociola Giuseppe Francesco, a garanzia degli obblighi rinvenienti dal presente contratto, ha presentato la cauzione definitiva di €. 2.000,00, giusta polizza fidejussoria n.471796, rilasciata dalla "Società Cattolica di Assicurazione", Agenzia di Barletta, del 08.07.2008 (All.B) .

Articolo 8 – Elezione di domicilio

Si conviene che per tutti gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, compresa la notifica di atti giudiziari ed amministrativi ai quali potrà dare occasione il contratto stesso, sia ad iniziativa dell'Amministrazione comunale sia ad iniziativa del professionista, il professionista incaricato dichiara di eleggere domicilio presso il Comune di Barletta.

Articolo 9 - Modalità interpretative

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti faranno riferimento alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano le professioni intellettuali (artt.2229 e seguenti) in quanto compatibili, nonché ai precetti desumibili delle Leggi speciali e della deontologia professionale. Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nel presente contratto avrà valore soltanto se redatto per iscritto e accettato dalle parti.

Articolo 10 - Foro competente

Il Foro di Trani sarà competente, in via esclusiva, per le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto.

Articolo 11 - Privacy

Il committente dichiara che i dati relativi al professionista incaricato

verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di collaborazione. Il professionista incaricato con l'apposizione della firma in calce al presente contratto acconsente ed autorizza il committente al trattamento dei dati forniti ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ai fini del presente rapporto. L'incaricato del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy è il Responsabile del procedimento del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020.

Articolo 12 - Registrazione

Le parti concordano di procedere alla registrazione del presente contratto solo in caso d'uso, in conformità a quanto previsto dall'art.10, Allegato Parte II, del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

Articolo 13 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, saranno applicate le norme previste dal codice civile e dalla legislazione speciale di settore.

La presente convenzione viene stipulata su singoli fogli di carta, ai sensi dell'art.25 tariffa, Parte 2^a, tabella All.B, D.P.R. n.642/72 e s.m.i., di cui sono state scritte n.5 facciate e n.20 righe.

Il Dirigente

Il collaboratore

Per autentica delle sottoscrizioni

Il Vice Segretario Generale

CITTA' DI BARLETTA

CONTRATTO

DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER UN "COMPONENTE DELL'OFFICINA DEL PIANO STRATEGICO DI AREA VASTA VISION 2020" ESPERTO IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE.

L'anno duemilaotto, il giorno diciassette del mese di Luglio, in Barletta, presso la Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, autenticata nelle sottoscrizioni dal Vice Segretario Generale, dott. Savino Filannino, a ciò abilitato ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n.267/2000, in esecuzione della determinazione dirigenziale n.1105 del 13/06/2008 (All.A),

TRA

1) Il COMUNE DI BARLETTA, rappresentato dalla dott.ssa Rosa DI PALMA, nella sua qualità di Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, Codice Fiscale n.00741610729;

E

2) L'ing. Maria Rosaria VISAGGIO, nata a Canosa di Puglia il 24.03.1983;

.....

Premesso:

- Che, con deliberazione di Giunta Regionale n.1072 del 4 luglio 2007 il Comune di Barletta, in qualità di soggetto capofila, ed i Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli, hanno proposto il

Piano strategico Territoriale di Area Vasta Vision 2020 e si sono impegnati ad elaborarlo ed attuarlo;

- Che, in data 03 settembre 2007 i Sindaci dei Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli hanno sottoscritto la convenzione del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020;

- Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 23 novembre 2007, è stata approvata la convenzione per la progettazione del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020;

- Che, con verbale del 14 dicembre 2007 i Sindaci dei Comuni convenzionati hanno approvato gli organismi scientifici, tecnici e operativi per la progettazione del Piano Strategico di Area Vasta ed in particolare hanno approvato il quadro economico delle spese da sostenere con le risorse finanziate con delibera Cipe n° 20/2004 e n° 35/2005 nel quale è previsto, tra l'altro, il reclutamento di n° 5 expertise Junior in Pianificazione territoriale ed ambientale;

- Che, con Determinazione Dirigenziale n. 386 del 3 marzo 2008 è stato approvato l'avviso pubblico ed è stata avviata la procedura comparativa;

- Che, con Determinazione Dirigenziale n. 1105 del 13 giugno 2008 è stata conclusa la procedura comparativa, con l'approvazione dei verbali dei candidati risultati idonei;

tra le sopra costituite parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

Il Comune di Barletta, al fine di dare piena attuazione al Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020, conferisce all'ing. Visaggio Maria Rosaria, che

accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di "Componente dell'officina del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020" per l'assistenza tecnica nell'ambito dell'officina di piano inerente i compiti definiti per la Pianificazione territoriale ed ambientale.

Il professionista incaricato dovrà :

- Collaborare alla predisposizione di strategie e piani di sviluppo territoriale e progetti di riqualificazione sotto la responsabilità del Comitato Scientifico e con il coordinamento da parte del consulente per la pianificazione territoriale.
- Editing ed elaborazioni a partire dagli "atlanti territoriali" prodotti dalle Agenzie, dai Comuni e dai soggetti coinvolti.
- Collaborare alla redazione e produzione di elaborati tecnici relativi alle proiezioni territoriali del Piano Strategico.
- Fornire assistenza tecnica alla componente territoriale delle azioni di sensibilizzazione e costruzione del partenariato.

Articolo 2 - Modalità della prestazione

Le attività e le funzioni di cui al presente contratto saranno svolte presso l'Officina di Piano.

L'ing. Visaggio Maria Rosaria espletterà l'incarico con la massima diligenza e cura professionale, senza vincolo di subordinazione gerarchica, ai sensi degli artt.2229 e ss. del Cod. Civ.. In nessuna maniera il rapporto di collaborazione potrà configurarsi come lavoro subordinato.

Il professionista incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti di pubblico impiego che ostino all'esercizio della libera professione.

Articolo 3 - Decorrenza

Le parti concordano che il rapporto originato dal presente contratto ha decorrenza dal 17 luglio 2008 e avrà durata fino al giorno 16 marzo 2009, salvo ulteriore rinnovo, disposto nelle forme di legge.

Articolo 4 - Revoca

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con contestuale perdita del diritto al compenso, fatta salva l'eventuale rivalsa nei confronti del professionista per i danni provocati, qualora non venga raggiunto l'obiettivo prefissato da parte del professionista incaricato o in caso di grave inadempienza, dandone comunicazione con quindici giorni di preavviso, tramite raccomandata A/R.

Articolo 5 - Recesso

Il recesso dall'incarico del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi per i danni subiti.

Articolo 6 - Compenso

Il compenso lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e contributivo diretto e indiretto, riconosciuto per l'espletamento delle attività, è di € 16.000,00, erogato in pagamenti mensili anticipati dal momento della sottoscrizione del contratto. Il saldo sarà erogato entro il 31 dicembre 2008.

I pagamenti saranno effettuati previa presentazione della relazione del professionista sull'attività svolta vistata dal Responsabile del Procedimento per l'eseguita prestazione.

Al professionista incaricato saranno riconosciute le spese di missione e trasferta opportunamente documentate e preventivamente autorizzate dal

RUP.

Articolo 7- Garanzie

Per la sottoscrizione del contratto, l'ing. Visaggio Maria Rosaria, a garanzia degli obblighi rinvenienti dal presente contratto, ha presentato la cauzione definitiva di €. 2.000,00, giusta polizza fidejussoria n.M0987033204, rilasciata dalla "Fondiarica - Sai S.p.A.", Agenzia di Bari, del 17.07.2008 (All. B).

Articolo 8 - Elezione di domicilio

Si conviene che per tutti gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, compresa la notifica di atti giudiziari ed amministrativi ai quali potrà dare occasione il contratto stesso, sia ad iniziativa dell'Amministrazione comunale sia ad iniziativa del professionista, il professionista incaricato dichiara di eleggere domicilio presso il Comune di Barletta.

Articolo 9 - Modalità interpretative

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti faranno riferimento alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano le professioni intellettuali (artt.2229 e seguenti) in quanto compatibili, nonché ai precetti desumibili delle Leggi speciali e della deontologia professionale. Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nel presente contratto avrà valore soltanto se redatto per iscritto e accettato dalle parti.

Articolo 10 - Foro competente

Il Foro di Trani sarà competente, in via esclusiva, per le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto.

Articolo 11 - Privacy

Il committente dichiara che i dati relativi al professionista incaricato verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di collaborazione. Il professionista incaricato con l'apposizione della firma in calce al presente contratto acconsente ed autorizza il committente al trattamento dei dati forniti ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ai fini del presente rapporto. L'incaricato del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy è il Responsabile del procedimento del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020.

Articolo 12 - Registrazione

Le parti concordano di procedere alla registrazione del presente contratto solo in caso d'uso, in conformità a quanto previsto dall'art.10, Allegato Parte II, del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

Articolo 13 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, saranno applicate le norme previste dal codice civile e dalla legislazione speciale di settore.

La presente convenzione viene stipulata su singoli fogli di carta, ai sensi dell'art.25 tariffa, Parte 2^a, tabella All.B, D.P.R. n.642/72 e s.m.i., di cui sono state scritte n.5 facciate e n.20 righe.

Il Dirigente

Il collaboratore

Per autentica delle sottoscrizioni

Il Vice Segretario Generale